II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1979

che modifica la decisione 78/642/CEE del Consiglio, relativa a misure di protezione sanitaria nei confronti della Repubblica del Botswana

(80/2/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 77/98/CEE (2), in particolare l'articolo 15,

vista la decisione 78/642/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa a misure di protezione sanitaria nei confronti della Repubblica del Botswana (3), modificata da ultimo dalla decisione 79/456/CEE della Commissione (4), in particolare l'articolo 3,

considerando che la decisione 78/642/CEE, tenuto conto della situazione sanitaria esistente nella Repubblica del Botswana, nonché delle misure applicate dalle autorità di tale paese per combattere l'afta epizootica e per impedire la propagazione di questa malattia alle regioni non contaminate, ha concesso agli Stati membri la facoltà di importare nel loro territorio carni fresche in provenienza dal Botswana limitatamente a talune regioni di codesto paese e fatte salve determinate condizioni ;

considerando che occorre escludere dall'esportazione di carni fresche verso gli Stati membri una zona dato che essa è molto vicina ad una regione in cui è ricomparsa l'afta epizootica ;

considerando che in una regione del Botswana, che era stata ammessa all'esportazione di carni fresche verso gli Stati membri in quanto non risultava contaminata dall'afta epizootica, è stata introdotta la vaccinazione anti-aftosa ; che occorre quindi vietare l'esportazione verso gli Stati membri di carni fresche provenienti da questa regione, poiché, a norma della direttiva 72/462/CEE, gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche unicamente in provenienza da paesi terzi nei quali non sia stata effettuata da almeno 12 mesi alcuna vaccinazione contro l'afta da virus esotico, salvo deroga decisa in base a procedura comunitaria ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La decisione 78/642/CEE è modificata come segue :

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente :

« Il divieto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 72/462/CEE non si applica ai seguenti distretti della Repubblica del Botswana : Ghanzi (escluso il settore nord-ovest denominato : Ghanzi Farms), Kweneng, Kgatlend, South-East, Southern, Kgalagadi, né alla regione delimitata a nord dal Palapye Sherwood Cordon Fence, ad est dalla fron-

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(2) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 81.
(3) GU n. L 213 del 3. 8. 1978, pag. 15.
(4) GU n. L 116 dell'11. 5. 1979, pag. 31.

tiera della Repubblica sudafricana, a sud dal Dibete Cordon Fence e ad ovest dalla linea ferroviaria che collega la località di Dibete a quella di Palapye ».

2. Al punto IV del certificato sanitario allegato :

a) al punto 1, lettera a), primo trattino :

— includere dopo il nome « Ghanzi » la parte di frase seguente : « (escluso il suo settore nord-ovest denominato : Ghanzi Farms) » ;

— la parte di frase : « almeno dal mese di maggio 1978 o dalla nascita, nella regione situata ad oriente della ferrovia che collega la località di Dibete alla frontiera rodesiana », è sostituita dal seguente testo : « almeno dal mese di maggio 1978 o dalla nascita, nella regione delimitata a nord dal Palapye Sherwood Cordon Fence, ad est dalla frontiera della Repubblica sudafricana, a sud dal Dibete Cordon Fence e ad ovest dalla linea ferroviaria che collega la località di Dibete a quella di Palapye » ;

b) al punto 1, lettera a), quarto trattino, la parte di frase : « Inoltre, se trattasi di bovini provenienti dalla regione situata ad oriente della ferrovia che collega la località di Dibete alla frontiera rodesiana » è sostituita dal testo seguente : « Inoltre, se trattasi di bovini provenienti dalla regione delimitata a nord dal Palapye Sherwood Cordon Fence, ad est dalla frontiera della Repubblica sudafricana, a sud dal Dibete Cordon Fence e ad ovest dalla linea ferroviaria che collega la località di Dibete a quella di Palapye » ;

c) al punto 1, lettera a), sesto trattino, il testo è sostituito dal testo seguente : « che sono stati macellati dopo il 15 gennaio 1980 » (data della macellazione : . . .).

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente